



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL FIUME SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON MINOPRIO, CARIMATE E CANTÙ *CIG 78332878EB - CUP B87B1500018003*

PROGETTO ESECUTIVO

R02	05/2020	Revisione a seguito di DPCM 17.05.2020				
INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: Norme amministrative						
RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Denis Cerlini PROGETTAZIONE AMBIENTALE AGRONOMICA E FORESTALE: Dott. Giordano Fossi Dott. Ing. Giuliano Trentini CONSULENZA GEOTECNICA: Dott. Geol. Roberto Previati			PROGETTAZIONE IDRAULICA GEOTECNICA E STRUTTURALE: Dott. Ing. Alessandro Balbo Dott. Ing. Marco Belicchi Dott. Ing. Giacomo Galimberti GEOLOGIA: Dott. Geol. Pietro Breviglieri Dott. Geol. Efrem Ghezzi		SCALA: ELABORATO: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">SVS 3.09/1</div>	
 STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI Via Inama, 7 - 20133 Milano - tel. +39.02.70120918 fax +39.02.70120923 Via Cavallotti, 16 - 43121 Parma - tel. +39.0521.508419 fax +39.0521.221022			BIOS-IS S.r.l.  STUDIO IDROGEOTECNICO		Novembre 2019	

INDICE

1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	5
ART. 5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	5
2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.....	6
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	7
ART. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	7
ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE	8
ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	8
ART. 12 DENOMINAZIONE IN VALUTA.....	9
3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	10
ART. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	10
ART. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	11
ART. 15 SOSPENSIONI E PROROGHE.....	11
ART. 16 PENALI IN CASO DI RITARDO.....	11
ART. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	12
ART. 18 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	13
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	14
4. DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
ART. 20 ANTICIPAZIONE	15
ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO	15
ART. 22 PAGAMENTI A SALDO.....	15
ART. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	16
ART. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	17
ART. 25 REVISIONE PREZZI	17
ART. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	17
ART. 27 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	17
5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	19
ART. 28 LAVORI A MISURA.....	19
ART. 29 LAVORI A CORPO	19
ART. 30 LAVORI IN ECONOMIA	20
ART. 31 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA.....	20
6. CAUZIONI E GARANZIE	21
ART. 32 CAUZIONE PROVVISORIA	21
ART. 33 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	21

ART. 34	RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	21
ART. 35	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....	22
7.	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	25
ART. 36	VARIAZIONE DEI LAVORI.....	25
ART. 37	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	26
ART. 38	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	27
8.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	28
ART. 39	NORME DI SICUREZZA GENERALI	28
ART. 40	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	28
ART. 41	PIANI DI SICUREZZA.....	28
ART. 42	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	29
ART. 43	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	30
9.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
ART. 44	SUBAPPALTO.....	31
ART. 45	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	33
ART. 46	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	34
10.	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	35
ART. 47	CONTROVERSIE	35
ART. 48	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	35
ART. 49	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	36
11.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	39
ART. 50	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	39
ART. 51	TERMINI PER IL COLLAUDO.....	39
ART. 52	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	40
12.	NORME FINALI	41
ART. 53	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	41
ART. 54	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	45
ART. 55	NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITÀ OCCORRENTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, LE ESPROPRIAZIONI, E LE SERVITÙ E PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC.	51
ART. 56	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	51
ART. 57	CUSTODIA DEL CANTIERE	53
ART. 58	CARTELLO DI CANTIERE.....	54
ART. 59	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	54
ART. 60	FORZA MAGGIORE.....	54
13.	ALLEGATI	56
	TABELLA A.....	56
	TABELLA B.....	57
	TABELLA C.....	58

Nota Bene

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 in data 19/04/2016 ed in mancanza dei decreti attuativi e delle linee guida (art. 216 dello stesso Decreto) non ancora emesse, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si riportano per analogia gli articoli del D.P.R. 207/2010 abrogati dal D.Lgs. 50/2016 (parti evidenziate in grigio) e quelli che verranno abrogati nel momento in cui entreranno in vigore i suddetti decreti e linee guida (parti evidenziate in giallo). Gli articoli di legge qui richiamati ancorché abrogati, se non in contrasto con le attuali norme, sono pertanto da intendersi specificamente inseriti e validi per disciplinare il presente appalto.

1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei Comuni di Vertemate con Minoprio, Cantù e Carimate.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati specialistici dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

Importi in Euro		Colonna a)	Colonna b)	Colonna a) + b)
		Importo lavori soggetti a ribasso	Oneri di sicurezza	TOTALE
1	A misura	- €	- €	- €
2	A corpo	6 880 686.47 €	277 741.76 €	7 158 428.23 €
1+2	IMPORTO TOTALE	6 880 686.47 €	277 741.76 €	7 158 428.23 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1 lettera b) e c), e non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, paragrafo 4.1.4.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs 50/2016.
2. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b) e c), costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ed in conformità all'allegato «A» dello stesso D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” «OG 8». A tale categoria appartiene il 72,347% delle lavorazioni come risulta dalla tabella «A» del presente capitolato speciale di appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, come modificato dalla L. 12 luglio 2011, n°106, ed in conformità all'allegato «A» dello stesso D.P.R., la sopraddezza categoria è considerata a qualificazione obbligatoria. La classifica necessaria concorrere al presente appalto è la classifica VI (fino a 10.329.000,00 €).

Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, all'articolo 14 del DM 49/2018, ed all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale di appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - b) il presente capitolato speciale di appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati descrittivi ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) tutti gli elaborati grafici del progetto **esecutivo**, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del medesimo decreto;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i contenuti minimi di cui all'allegato XV dello stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - il D.M. 145/2000, capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici, per quanto applicabile;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, compresi i relativi decreti attuativi e le linee guida attuative di ANAC, tra le quali il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 , n. 49**, "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»" e le Linee Guida n. 3 - «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera del Consiglio di ANAC n. 1007 del 11/10/2017.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo, se non richiamati nel bando o nell'invito, ai sensi dell'art. 32 comma 14bis del DLgs 50/2016;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, comprese le analisi prezzi, e da qualsiasi altro allegato agli atti progettuali.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Per procedere alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore si richiama l'articolo 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, si applica l'art. 6 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
3. Per quanto riguarda la provvista, il luogo della provenienza e l'eventuale sostituzione dei materiali, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12 Denominazione in valuta

1. La valuta del presente appalto è l'Euro.

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della delib. ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e art. 5 del DM 49/2018; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del DLgs 50/2016 e art. 5 del DM 49/2018.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, a meno delle eventuali riduzioni offerte in sede di gara che risultano vincolo contrattuale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del maltempo medio della provincia in cui si opera, stimato in **una settimana al mese**.

Art. 15 Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolarmente intense od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.
2. Si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Art. 16 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'Art. 13, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'Art. 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
 - f) resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale di appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 *Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*

1. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore così come previsto dall'articolo 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
4. Sono altresì casi di risoluzione contrattuale quelli normati dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 *Anticipazione*

1. In attuazione all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 è dovuta un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 21 *Pagamenti in acconto*

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del DM 49/2018 e del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, **un importo non inferiore al 20% dell'importo di contratto.**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
4. Una volta emesso il certificato di pagamento, l'appaltatore può provvedere alla emissione della specifica fattura e la stazione appaltante provvede al pagamento entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 113 bis del DLgs 50/2016 e delib. ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22 *Pagamenti a saldo*

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 60 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimen-

- to. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 5. La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.P.R. 207/2010, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Art. 24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 Revisione prezzi

1. Non si procede alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 26 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 27 Eccezioni dell'appaltatore

1. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dal presente articolo.
2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
3. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
4. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese

dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
8. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
9. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
10. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. In sede di quantificazione non saranno ammesse valutazioni parametriche di elementi effettivamente determinabili come attrezzature e manodopera.
11. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
12. La definizione di riserve in modi e termini diversi da quelli rappresentati nel presente articolo è causa di decadenza di ogni pretesa risarcitoria.

5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 29 Lavori a corpo

1. La valutazione eventuale del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle categorie relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità

richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. La stima degli oneri per la sicurezza, il cui importo totale è stato riportato nell'Art. 2, è stata valutata in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 30 Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dagli articoli da 173 a 179 del D.P.R. 207/2010, che qui si devono intendere integralmente richiamati.

Art. 31 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. I materiali a piè d'opera se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'Art. 21 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera, come stabilito nell'offerta a prezzi unitari, ovvero secondo il comma seguente.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'Art. 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria o fideiussione pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 33 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. È richiesta una garanzia fideiussoria, a norma dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, e cesserà di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. Essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo provvisorio, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 34 Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 33, a norma dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. può essere ridotto così come previsto dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Art. 35 Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, ed anche situate in aree attraversate per l'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve:
 - a) Prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo delle opere oggetto del contratto.
 - b) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - c) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
- a) essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a Euro 500.000,00.
 - b) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori;
 - d) prevedere specificamente il riferimento a guasti e danneggiamenti provocati a manufatti, impianti, piani di calpestio, piazzali, parcheggi, superfici pavimentati, cancelli, opere in ferro, etc.. insistenti su aree limitrofe utilizzate per l'accesso alle aree di lavoro;
5. L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., a garantire il Committente per le difformità e i vizi dell'Opera, anche se il Committente ha accettato l'Opera o le difformità e i vizi erano da quest'ultima riconosciuti o conoscibili. In particolare, fino al termine di tale periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire senza indugio - e, in particolare, senza pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle attività di terzi sulle aree adiacenti - per eventuali operazioni di riparazione e ripristino occorrenti. A tal fine, l'Appaltatore dovrà rifare, sostituire, riparare nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Committente e dalla Direzione Lavori, quelle parti dell'Opera che, a partire dalla eventuale presa in consegna anticipata delle stesse, risultassero difettose o inadeguate. L'Appaltatore accetta, altresì, che - in deroga all'art. 1667 c.c. - il Committente possa denunciare vizi o difformità entro 120 giorni dalla scoperta. Tale garanzia deve coprire, a titolo esemplificativo:
- a. difetti e/o non conformità di costruzione o di montaggio (ad es. difformità argini e sponde, scogliere, manufatti in c.a., mancato attecchimento delle essenze vegetali messe a dimora, etc);
 - b. difformità e/o non conformità esecutive e funzionali rispetto al presente Contratto, al CSA e ai Documenti Contrattuali, al Progetto Esecutivo posto a base di gara, nel caso in cui non siano state precedentemente segnalate dall'Appaltatore o dalla Direzione Lavori, anche se esplicitamente approvate dal Committente.
6. L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a garantire il Committente per la rovina (o il pericolo di rovina) totale o parziale dell'Opera e per tutti i gravi vizi/difetti che possono compromette-

re o compromettono la funzionalità della stessa, diminuendo il normale godimento per l'uso cui è destinata e che incidano sia su elementi essenziali delle strutture sia su elementi secondari ed accessori. L'Appaltatore accetta, altresì, che - in deroga all'art. 1669 c.c. – il Committente possa denunciare vizi o difformità entro 600 giorni dalla scoperta.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative devono essere intestate a tutte le Associate.

7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 *Variazione dei lavori*

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 del codice dei contratti. In particolare, sono ammesse nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a), modifiche in fase esecutiva che non alterino la natura generale del contratto, che non snaturino la destinazione e le caratteristiche dell'opera, e che siano riferibili a aspetti di dettaglio comportanti modifiche prestazionali irrilevanti dell'opera, connesse all'accoglimento di osservazioni presentate in seno alle procedure espropriative, non emerse nelle precedenti fasi partecipative e approvative, ovvero connesse all'introduzione di un sistema di monitoraggio sperimentale dei rilevati arginali con l'uso della fibra ottica, oppure connesse alla risoluzione di aspetti di dettaglio dell'interferenza aree golenali/sottoservizi. Ricorrendo le condizioni sopra espresse ulteriori modifiche possono essere introdotte nell'interesse dell'Amministrazione in relazione alla bonifica siti contaminati, bonifica ordigni bellici o indagini archeologiche su indicazione della Soprintendenza. Le modifiche sopra indicate sono ammesse se complessivamente comprese nel 15% dell'importo di contratto, sempre che le somme necessarie trovino copertura nel finanziamento iniziale. Tali modifiche saranno valutate secondo i prezzi di contratto, senza alcuna revisione prezzi.
2. Il contratto può inoltre essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) qualora i lavori avvengano in presenza di stato di emergenza sanitaria (sinora fissato con la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" sino al 31/07/2020) che richieda l'adozione di specifiche misure e procedure anti-contagio secondo disposizioni e protocolli di legge (ad oggi per i cantieri edili il riferimento è l'allegato 7 al DPCM 26/04/2020). Le modifiche risultanti per l'adozione di misure e procedure anticontagio sono ammesse se comprese nel 5% dell'importo di contratto. Tali modifiche saranno valutate applicando il prezzario della Stazione Appaltante, ovvero, in assenza di specifiche voci di prezzo in esso contenute, utilizzando il Prezzario "Elenco Prezzi Unitari (EPU) Emergenza Covid-19, edizione 2020" del Comune di Milano.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sopra citato, dell'art. 8 del DM 49/2018.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del DLgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei limiti fissati al comma 4 dello stesso art. 106, la stazione appaltante si riserva inoltre di apportare modifiche al contratto, che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale.
6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
7. L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. 1, e 2725 c.c.).
8. È in facoltà della stazione appaltante di chiedere l'eliminazione delle varianti non dispensabili introdotte arbitrariamente dall'appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e anche se ne comportano un aumento. Resta salva la facoltà del Collaudatore di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Impresa.
9. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto (art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016).

Art. 37 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identi-

cazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. L'impresa è tenuta entro il termine perentorio di giorni 30 dalla stipula del contratto, o dalla consegna lavori se fatta in assenza dello stesso, alla verifica del progetto esecutivo in ogni sua parte. Pertanto, l'impresa dovrà mettere in evidenza errori ed omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Trascorso inutilmente tale termine l'impresa non può vantare alcun compenso per eventuali danni od oneri accessori a causa di errori od omissioni progettuali o maggiorazione dei tempi per l'esecuzione dei lavori. Tale circostanza non si applica nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 e s.m.i..

Art. 38 *Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi*

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante la formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, o altro atto, con i criteri di cui all'art. 8 commi 5 e 6 del D.M. 7 marzo 2018, N. 49 cui all'articolo 32 del D.P.R. 207/2010. I listini ufficiali da considerare per i nuovi prezzi sono il Prezzario regionale delle opere pubbliche - Regione Lombardia - edizione 2019, ed in secondo ordine il Prezzario delle opere forestali - Regione Lombardia - aggiornamento 2016 (maggiorato di spese generali 13% e utili 10%).

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore (D.U.R.C.).
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 41 Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, a norma e secondo le previsioni dell'articolo 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 26 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto ai sensi degli articoli 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. I contenuti minimi del piano operativo di sicurezza sono fissati dall'allegato XV capo 3.2 del D.Lgs. 81/2008.
4. L'appaltatore con le stesse modalità del comma 1 deve predisporre un piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con i contenuti minimi indicati nell'allegato XV del medesimo D.Lgs 81/2008.

Art. 43 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95, nonché 96 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle circostanze e agli adempimenti dell'allegato XIII del medesimo decreto.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare e consegnare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore i documenti di cui all'art. 90 e all'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'Art. 4 del presente capitolato speciale, e come stabilito dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.
3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione; è vietata, inoltre, l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; l'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
4. Nel caso di subappalto l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà, comunque, ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione appaltante.
5. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi del comma 19 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
6. È vietato all'appaltatore affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;

7. È vietato all'appaltatore affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari;
8. È vietato all'appaltatore dare corso a qualunque cessione di credito che non sia autorizzate dalla Stazione appaltante.
9. L'affidamento delle opere in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, come previsto nel bando e nel disciplinare di gara;
 - che l'appaltatore, all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, indichi con chiarezza i lavori oggetto della richiesta ed il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione;
 - che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante;
 - che, al momento della richiesta presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
10. L'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante apposita istanza scritta con allegata la documentazione di cui ai sopra citati punti; dalla data di ricevimento della citata istanza decorre il termine di trenta giorni entro il quale la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
11. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
12. Per i subappalti o cottimi superiori ad Euro 154.937,07 dovrà essere preventivamente acquisita l'informazione del prefetto prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e sm.i.. A tal fine l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia del certificato d'iscrizione dell'impresa presso la C.C.I.A. corredato dall'apposita dicitura Antimafia.
13. I contratti di subappalto o di cottimo devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi aggiudicati, devono essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi e devono essere trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
14. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione appaltante stessa, la documentazione della avvenuta denuncia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assistenziali, assicurativi ed infortunistici. L'appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione in copia con dichiarazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

15. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme riguardanti i CCNL ed i contratti collettivi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
16. È facoltà della Stazione appaltante di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pagamenti a questa dovuti nel caso non provveda l'appaltatore.
17. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
18. È fatto obbligo all'impresa di comunicare alla Stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
19. L'appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata alla Stazione appaltante, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
20. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste anche per il caso di analoghe modificazioni intervenute nell'assetto dei Subappaltatori.
21. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020: "È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80."
22. Ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 45 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 46 *Pagamento dei subappaltatori*

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore

10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 *Controversie*

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura variabile tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato dall'articolo 205 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, e per qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra l'appaltatore e la stazione appaltante, la definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria **del Foro di Como**.
3. Qualora la variazione all'importo contrattuale sia differente da quello di cui al comma 1 può essere applicata la transazione normata dall'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 48 *Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera*

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 49 *Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori*

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 41 e Art. 42 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di dire-

zione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50 *Ultimazione dei lavori*

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 51 *Termini per il collaudo*

1. Al termine dei lavori, verrà eseguito il collaudo dell'opera, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., articolo 102. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Per i contratti di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di collaudo dei lavori, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 suddetto, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 52 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo.

12. NORME FINALI

Art. 53 *Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore*

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto

dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte coinvolte nell'esecuzione dei lavori;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer con installati i programmi base (Word, Excel, AutoCAD o similari, nelle ultime versioni disponibili), macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r) il mantenimento in esercizio dei servizi e delle fognature esistenti incrociate durante i lavori;
- s) le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondità di tutte le strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del cantiere, mediante scavi di assaggio anche a mano e sopralluoghi con gli Enti interessati. L'impresa dovrà fornire alla direzione lavori una documentazione grafica e fotografica adeguata dei risultati dell'indagine preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione di scavo o di esecuzione dei lavori, pena la loro immediata interruzione;
- t) le assistenze allo spostamento dei sottoservizi: scavi, rinterri, macchine operatrici, personale, etc. Lo spostamento verrà eseguito da ditte specialistiche e compensato a queste direttamente dall'Amministrazione;
- u) il completo risarcimento degli eventuali frutti pendenti (di cui l'appaltatore viene ritenuta interamente responsabile), prodotti nell'annata agricola interessata dall'esecuzione dei lavori, relativamente a tutte le particelle catastali individuate dal Piano Particellare di Esproprio;
- v) l'effettuazione delle necessarie prove di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs 152/2006, con produzione dei relativi certificati emessi da laboratorio accreditato.
- w) l'utilizzo di macchinari e mezzi di adeguate dimensioni e tipologia in relazione ai luoghi di lavoro, che dovranno procedere in cantiere sempre e solo a passo d'uomo ed avere particolare cura nelle fasi di avvio e frenata, carico – scarico materiali;
- x) il ripristino finale dei luoghi di cantiere come pre-esistente l'intervento (salvo ovviamente quanto previsto e realizzato a seguito del progetto stesso), comprese eventuali piste di accesso, aree di stoccaggio, etc... in aree limitrofe;
- y) la realizzazione di tutte le opere provvisorie funzionali all'esecuzione delle opere (parapetti, sostegno scavi, passerelle, piastre ripartitrici di carico, tubazioni, ture, arginelli, etc...), per tutto il tempo necessario a dare l'opera compiuta, comprese le opere provvisorie necessarie alla realizzazione delle opere in presenza di falda; tutti gli oneri relativi a tali opere provvi-

sionali restano in capo all'Appaltatore, da un punto di vista sia economico (le lavorazioni potranno essere eseguite in tempi più brevi o più lunghi rispetto a quanto ipotizzato nel cronoprogramma del progetto esecutivo, senza che ciò comporti minori o maggiori somme da riconoscere all'appaltatore) sia progettuale (i calcoli ed i grafici, ai sensi di legge – art. 33 del DPR 207/2010 – sono esclusi dal progetto esecutivo); ciò a prescindere dalla tipologia delle opere provvisionali (se per propria scelta l'Appaltatore deciderà di utilizzare tipologie differenti da quanto previsto in progetto o nel PSC) e dalla relativa stima economica (valutata a corpo, in funzione della tempistica e delle ipotesi operative formulate in fase progettuale);

- z) gli eventuali oneri per i diritti di escavazione per il materiale inerte di risulta;
 - aa) la fornitura, formazione e mantenimento delle opere provvisionali (di qualunque tipo), necessarie per l'esecuzione in sicurezza dei lavori, quali a titolo di esempio i parapetti degli scavi, rampe, scale di accesso, andatoie e passerelle, ture, linee vita, argini provvisionali e dispositivi per allontanare e/o deviare le acque;
 - bb) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali;
 - cc) il mantenimento dello stato pre-esistente i lavori degli elementi di arredo urbano, percorsi ciclo-pedonali, pavimentazioni, impianti, sottoservizi, opere in ferro e manufatti esistenti, ovvero il ripristino in caso di danneggiamento, sia per le aree di lavoro che per le aree attraversate per giungere ad esse.
 - dd) l'adozione di tutte le più idonee precauzione e cautele atte ad evitare danni alle proprietà attraversate e limitrofe.
 - ee) La progettazione, adozione, e mantenimento in funzione per tutto il tempo necessario di idonei sistemi di monitoraggio dei rilevati arginali e ferroviario in adiacenza dei tratti interessati dalle lavorazioni e tutti gli accorgimenti necessari a preservarne l'integrità e la perfetta funzionalità;
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (Consorzi, Privati, Regione, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali ove applicabili) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, anche redigendo eventuali verbali e stati di consistenza dei luoghi;
3. L'Impresa provvederà tempestivamente, altresì, in nome e per conto della stazione appaltante, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla-osta e quanto occorre per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere. Le tasse, i diritti, i canoni, gli oneri di concessione, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino ed ogni altra spesa da liquidare per l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., restano a carico della stazione ap-

paltante, mentre sono a carico dell'Impresa i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi.

4. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri e le spese per la predisposizione di ogni documentazione richiesta dagli Enti competenti, compresa la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (con stampa dei relativi elaborati), così come qualsiasi opera, lavorazione ed onere conseguente alle concessioni, prescrizioni, modalità esecutive o quant'altro richiesto dagli enti competenti.
5. L'Impresa provvederà ad anticipare le somme poste a carico della stazione appaltante e ad effettuare direttamente il pagamento agli Enti interessati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa.
6. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento dei permessi, autorizzazioni ecc.
7. È inoltre a carico dell'Impresa l'onere di tutti i danni a proprietà di terzi, in particolare i frutti pendenti e i danni dovuti all'occupazione dei terreni e transito per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale: l'Impresa dovrà, entro il termine dei lavori, procedere alle liquidazioni di tali danni fornendo le quietanze di liquidazione alla Stazione. È facoltà della stazione appaltante intervenire con stime proprie qualora fra l'appaltatore e il terzo danneggiato non si addivenga ad un accordo conveniente, in tal caso l'appaltatore sarà tenuto alla liquidazione di quanto stabilito dalla stima della stazione appaltante.
8. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'art. 304 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1 dell'articolo sopracitato, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è da intendersi interamente globato nel corrispettivo dei lavori, compresi gli oneri di sicurezza per i quali è fissato lo specifico corrispettivo nel progetto stesso.

Art. 54 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dalla direzione dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
 3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 4. L'appaltatore deve verificare tutti i calcoli strutturali e deve fornire alla Direzione dei Lavori il progetto costruttivo prima dell'esecuzione delle opere.
 5. In particolare, si richiedono i calcoli strutturali dei prefabbricati firmati da professionista abilitato e quelli di dettaglio delle singole fasi lavorative.
 6. La consegna di adeguati elaborati grafici "as built" rappresentativi delle opere effettivamente realizzate, in quote assolute sul livello del mare, riferito ad un caposaldo per il quale produrrà idonea monografia.
 7. Nell'adempimento dei propri obblighi, l'Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sua esclusiva cura e spese ad adottare - attraverso ogni possibile strumento, mezzo, opera, fornitura - ogni misura idonea a prevenire e mitigare gli effetti derivanti da eventi di Forza Maggiore.
 8. L'Appaltatore è tenuto alla custodia del cantiere e alla buona conservazione delle opere senza che ciò possa dare adito a richieste di risarcimenti o compensi aggiuntivi. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori.

9. L'Appaltatore dovrà recapitare i rifiuti, prodotti o rinvenuti nell'area, in base alla loro tipologia, ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati, adottando le corrette procedure, ai sensi del D. lgs. 152/06 per:
- a) l'individuazione della responsabilità nella gestione dei rifiuti fin dalla fase della loro produzione;
 - b) l'accumulo in deposito temporaneo;
 - c) caratterizzazione dei rifiuti in base alla classificazione CER e individuazione degli idonei impianti finali di smaltimento;
 - d) la tracciabilità dei rifiuti.
10. Sono a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi di progetto gli oneri per l'adempimento delle prescrizioni contenute nel decreto di VIA 5351 del 16/04/2018:
- a) prima dell'avvio dei lavori sia ridefinito il cronoprogramma degli interventi, tenendo in conto le limitazioni temporali indicate come mitigazioni nelle sezioni dello SIA relative ad acque sotterranee, acque superficiali e fauna.
 - b) Il sistema di pulizia automatica delle ruote dei mezzi adibiti al trasporto del materiale verso l'esterno, attraverso un sistema di irrigazione automatico che provvede a pulire le ruote dalla polvere, previsto come ipotesi dal Proponente, dovrà essere realizzato per l'area 6 (in quanto origine della maggior parte delle terre e rocce movimentate verso altre aree) e valutato dal Proponente in fase di cantiere per le altre aree;
 - c) oltre ad adottare le misure di mitigazione indicate nello S.I.A., dovrà essere eseguita anche una idonea irrorazione periodica delle strade sterrate con frequenza e quantità commisurate all'effettivo traffico in ingresso e uscita dai cantieri (indicativamente 1 l/m² ogni 4 ore);
 - d) i mezzi off road operanti all'interno del cantiere dovranno avere installati dispositivi antiparticolato;
 - e) lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da costruzione allo stato solido polverulento
 - f) dovrà essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi;
 - g) nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) le operazioni di escavazione o movimentazione di materiali polverulenti dovranno essere sospese;
 - h) dovrà essere valutata l'opportunità di posizionare barriere antipolvere a protezione dei ricettori più esposti nel caso fossero segnalate lamentele/criticità nel corso dei lavori.
 - i) tutte le tipologie di rifiuti prodotti in cantiere dovranno essere tenute separate e dovranno essere inviate prioritariamente a recupero; gli sfalci dovranno essere prioritariamente gestiti come non rifiuti, in base all'esclusione di cui all'art. 185 del d.lgs 152/2006 ed in coerenza con la gerarchia di gestione dei rifiuti.
 - j) prima dell'inizio dei lavori, nell'area 5 dovrà essere concordata con la Soprintendenza A.B.A.P. la eventuale necessità di ulteriori approfondimenti di carattere archeologico; ogni eventuale ritrovamento dovrà comunque essere immediatamente comunicato alla Soprintendenza;

k) Prima dell'inizio delle attività di ogni fase, per ogni zona individuata, dovranno essere predisposte tutte le opere mitigative previste nello SIA, sintetizzate nelle seguenti tabelle.

Componente e Fattore ambientale		Mitigazione	Frequenza
ATMOSFERA	QUALITÀ DELL'ARIA	<p>Per il trasporto verso l'esterno del materiale provenienti da scavi e sbancamenti si dovranno utilizzare mezzi dotati di adeguato sistema di copertura al fine di evitare la dispersione del carico durante il trasporto stesso. Dovrà essere eseguito il lavaggio dei pneumatici all'uscita delle aree di cantiere.</p> <p>All'interno dei cantieri ed in prossimità dei loro accessi dall'esterno dovrà essere imposto il limite di velocità di 30 km/h, per limitare la generazione di polveri.</p> <p>Nei periodi secchi, si dovrà prevenire il sollevamento delle polveri mediante bagnatura dei cumuli di materiale inerte prima della movimentazione (uso di nebulizzatori). La bagnatura dovrà riguardare anche eventuali piste di cantiere realizzate in materiale inerte.</p> <p>Potranno essere adottati sistemi di pulizia automatica delle ruote dei mezzi adibiti al trasporto del materiale verso l'esterno, attraverso un sistema di irrigazione automatico che provvede a pulire le ruote dalla polvere. Ciò comporterà la verifica circa la necessità di un successivo trattamento delle acque di pulizia.</p> <p>Qualora necessario, dovranno essere parzialmente pavimentate alcune piste di cantiere.</p> <p>Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari revisionati ed in efficienza al fine di limitare le emissioni inquinanti.</p> <p>Dovrà essere fatto ricorso a mezzi d'opera dotati delle opportune tecnologie di limitazione alla fonte delle emissioni e sui quali dovrà essere operato un costante controllo di efficienza.</p>	Durante la fase di cantiere
	RUMORE E VIBRAZIONI	<p>Per l'attività di cantiere si dovrà chiedere autorizzazione di deroga ai valori imposti dal P.C.C.A. di ogni comune interessato per il periodo di lavorazione.</p> <p>Dovrà essere adottato un programma dei lavori atto a ridurre/limitare gli interventi maggiormente rumorosi durante le fasce orarie diurne più critiche, soprattutto se previsti in prossimità di abitazioni.</p> <p>Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari revisionati ed in efficienza rispetto alla normativa vigente in materia di emissioni sonore, specificatamente garantite sui limiti di potenza sonora emessa e omologati secondo le direttive CEE, dotate di idonei silenziatori e carenature.</p> <p>Qualora opportuno dovranno essere orientati opportunamente gli impianti con emissione di rumore a forte direzionalità.</p> <p>Per mitigare l'impatto e limitare il disagio alle abitazioni limitrofe, si prescrive l'utilizzo di barriere fonoimpedenti e fonoassorbenti di tipo mobile, con caratteristiche geometriche definite come segue (l'ubicazione degli edifici bersaglio è riportata nell'elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico cantiere aree di laminazione ai sensi della L.447/95 e DPCM 5/12/1997 e s.m.i." allegato al presente S.I.A.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area 2: Zona 2 edificio 2 lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all'edificio); • Area 2: Zona 3 edificio 3 lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all'edificio); • Area 4: Zona 6 capannone 8 lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all'edificio); • Area 4: Zona 7 edificio 9 lunghezza 40 m altezza 3m (baricentrica all'edificio); • Area 5: Zona 8 edificio 10 lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all'edificio); • Area 6: Zona 12 edificio 13 lunghezza 110 m altezza 3m (sui 3 edifici di fronte al cantiere). <p>Si prescrive inoltre che i mezzi evitino di operare sull'argine al di sopra della barriera fonoassorbente (rendendo inefficace la barriera).</p> <p>Per ridurre il disagio alle abitazioni limitrofe al cantiere, si propone un orario TIPO, che dovrà essere rispettato nelle vicinanze delle abitazioni più esposte:</p> <p>mattino 8:00 – 12:00 pomeriggio 14:00 – 18:00</p> <p>Quando possibile, tutte le attività rumorose che possono essere eseguite indifferentemente in vari punti del cantiere, per arrecare minor disagio, dovranno essere svolte il più lontano possibile dalle abitazioni e dagli alberghi limitrofi al cantiere.</p>	Durante la fase di cantiere

Componente e Fattore ambientale		Mitigazione	Frequenza
AMBIENTE IDRICO	CIRCOLAZ. IDRICA SUPERFICIALE	La continuità fluviale dovrà essere garantita anche e soprattutto in relazione alle potate di magra del corso d'acqua.	Durante la fase di cantiere
	ACQUE SUPERFICIALI	<p>Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari revisionati ed in efficienza al fine di limitare gli sversamenti accidentali.</p> <p>Dovranno prevedersi apposite aree impermeabilizzate per le attività ove è possibile la dispersione casuale o sistematica di sostanze inquinanti al suolo (aree di cambio olio; lavaggio e deposito mezzi meccanici; deposito sostanze inquinanti, produzione aggregati ecc.).</p> <p>L'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti dovrà avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua.</p> <p>L'esecuzione dei getti dovrà avvenire in condizioni di asciutta; la deviazione del corso d'acqua dalla zona di getto dovrà durare almeno fino alla sua maturazione.</p> <p>Le lavorazioni in alveo dovranno essere realizzate preferibilmente in condizioni di magra del corso d'acqua interessato.</p> <p>Le acque provenienti da attività di cantiere ed idonee allo scarico in acque superficiali dovranno essere raccolte in vasche di decantazione da cui sarà prelevato il prodotto della sedimentazione, per essere opportunamente smaltito; le acque così raccolte e sottoposte al processo depurativo potranno essere reimmesse nel processo produttivo.</p> <p>Dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno, le acque superficiali e le sottostanti falde idriche.</p> <p>L'ubicazione delle aree adibite a box-uffici e ricovero mezzi d'opera dovrà essere il più lontano possibile dalle sponde del corso d'acqua.</p> <p>Al termine dei lavori, tutte le zone, in qualunque modo interessate dai lavori (piste d'accesso, aree di cantiere, aree di deposito ecc.), dovranno essere adeguatamente sistemate e riportate allo stato originario.</p>	Durante la fase di cantiere
	ACQUE SOTTERRANEE	<p>Le operazioni di scavo dovranno avvenire nel periodo primaverile, in concomitanza con i livelli più bassi di quota piezometrica.</p> <p>Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari revisionati ed in efficienza al fine di limitare gli sversamenti accidentali.</p> <p>Lo stoccaggio dei lubrificanti e degli oli esausti dovrà avvenire in appositi contenitori dotati di vasche di contenimento ubicate su superfici pavimentate e dotate di adeguati sistemi di raccolta dei liquidi eventualmente sversati.</p> <p>Lo stoccaggio dei materiali cementizi dovrà essere effettuato in aree controllate.</p> <p>L'esecuzione delle manutenzioni, dei rifornimenti, dei rabbocchi, dei lavaggi delle attrezzature e macchinari dovrà avvenire su apposite aree pavimentate e coperte, con analogo sistema di raccolta dei liquidi di cui ai punti precedenti.</p> <p>Il trattamento delle acque di cantiere dovrà essere effettuato secondo quanto previsto per le acque superficiali.</p> <p>Dovrà essere stoccato e successivamente riportato uno strato di almeno 50 cm di terreno di coltivo, al fine di ricostituire uno strato protettivo.</p>	Durante la fase di cantiere
SUOLO E SOTTOSUOLO	GEOLOGIA	Al termine dei lavori verranno consolidate e ripristinate le superfici interne delle aree di laminazione con ristesura dello strato di terreno vegetale precedentemente accantonato, derivante dallo scotico superficiale.	Durante la fase di cantiere
AMBIENTE BIOLOGICO	MAMMIFERI	Gli interventi di taglio della vegetazione arboreo-arbustiva non dovranno essere effettuati durante il periodo estivo a tutela della chirotterofauna che utilizza gli alberi come siti rifugio.	Durante la fase di cantiere
	AVIFAUNA	<p>La riduzione dell'ingombro e della presenza dell'area di cantiere lungo le fasce ripariali del fiume Seveso o altre aree boscate, dovrà essere limitata al solo ingombro delle opere da realizzare e al tempo necessario alle lavorazioni.</p> <p>Gli interventi di taglio della vegetazione arboreo-arbustiva non dovranno essere effettuati durante il principale periodo di nidificazione delle specie avifaunistiche, che va dal 1 aprile al 15 luglio.</p> <p>Le operazioni di scavo e di realizzazione dei rilevati arginali non dovranno interessare contemporaneamente tutta l'area del corpo di cassa ma procedere a zone circoscritte, al fine di ridurre il più possibile il periodo di disturbo all'avifauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (1 aprile al 15 luglio) a tutela soprattutto delle specie ornitiche che nidificano a terra.</p>	Durante la fase di cantiere
	ERPETOFAUNA	Le operazioni di scavo delle vasche di espansione dovranno essere effettuate al di fuori del periodo di maggiore mobilità delle specie presenti, che coincide con il periodo pre-riproduttivo e riproduttivo (marzo-aprile) della maggior parte delle specie dell'erpetofauna presenti.	Durante la fase di cantiere

Componente e Fattore ambientale		Mitigazione	Frequenza
	FAUNA ITTICA	Riduzione dell'ingombro e della presenza dell'area di cantiere all'interno dell'alveo del fiume Seveso che dovrà essere limitata al solo ingombro delle opere da realizzare e al tempo necessario alle lavorazioni. Parzializzazione della sezione limitata al minimo in funzione delle lavorazioni previste. Interruzione dei lavori in alveo ogni 4 ore per un ora, per il ripristino di condizioni normali di torbidità. Esecuzione dei getti in condizioni di asciutta; la deviazione del corso d'acqua dalla zona di getto dovrà durare almeno fino alla sua maturazione. Gli interventi che interessano l'alveo non dovranno essere effettuati durante il principale periodo riproduttivo (Aprile-Giugno) delle specie presenti.	Durante la fase di cantiere
	ECOSISTEMI	Le mitigazioni per gli ecosistemi sono ricomprese in quelle menzionate per la vegetazione e per la fauna	Durante la fase di cantiere
SALUTE E SICUREZZA	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	Il cantiere dovrà essere organizzato in modo da lasciare per quanto possibile sgombro l'accesso al corso d'acqua durante il periodo delle lavorazioni per permettere il servizio di vigilanza per le piene. A fine giornata lavorativa non dovranno essere presenti mezzi d'opera e materiali di cantiere in alveo.	Durante la fase di cantiere

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO e TERRITORIALE	RISORSE	USO DEL SUOLO	Ripristino delle condizioni iniziali di uso del territorio (possibilità di coltivazione delle aree interne alle casse). Stoccaggio temporaneo dello strato di coltivo e suo ricollocamento, mediante stesa a spessore costante, lungo tutte le aree da destinare a produzione agricola al termine dei lavori.	Durante la fase di cantiere
		RIFIUTI	Per quel che concerne il materiale vegetale (codice rifiuto 02 01 03 "Scarti di tessuti vegetali") derivante dal taglio della vegetazione e dalla pulizia dell'alveo, esso verrà conferito in apposita discarica. Per quanto riguarda tutto il materiale di rifiuto derivante dalle attività di cantiere (imballaggi, confezionamenti, materiale di scarto di vario genere), esso dovrà essere: <ul style="list-style-type: none"> • ridotto nei quantitativi prodotti, con attenzione agli sprechi e al maggior riutilizzo possibile nell'ambito delle attività; • non bruciato o interrato in cantiere; • opportunamente separato dalle imprese esecutrici, secondo i codici CER, mediante raccolta selettiva da effettuarsi direttamente in cantiere, predisponendo contenitori separati e aree di raccolta differenti; • controllato per evitare di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; • sottoposto a gestione anche documentale secondo le modalità previste dalla normativa vigente; • conferito presso gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi situati in prossimità dell'area di intervento. Per quanto riguarda gli scarichi dei reflui dai servizi igienico assistenziali (mensa, dormitori, ecc.), i residui di lavaggio dei mezzi di cantiere, gli oli esausti e tutte le acque di scarico saranno smaltiti a norma di legge.	Durante la fase di cantiere

SISTEMA PAESAGGISTICO	GEORISORSA	Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto e approvato da parte dell'ente competente, il piano di utilizzo del materiale di scavo ai sensi del D.M. 161/12 e s.m.i. • Riutilizzo il più possibile completo del materiale di risulta degli scavi per la realizzazione delle opere. • Adozione di un piano di scavi che garantisca il massimo bilancio sterro e riporto.		Durante la fase di cantiere
	SISTEMA INFRASTRUTTURALE	Reti acquedottistiche	Nell'esecuzione degli scavi dovrà essere continuamente verificata la presenza anche di reti, mediante sondaggi preventivi per la determinazione della loro posizione esatta nonché dei singoli allacciamenti.	Durante la fase di cantiere
	PAESAGGIO	Dovranno essere correttamente ubicate e limitate nella loro estensione le aree di deposito mezzi. A fine giornata di lavoro i mezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree di cantiere appositamente predisposte. Rinverdimento dei rilevati arginali con stesa di adeguato strato di terreno vegetale a garanzia del corretto sviluppo dell'apparato radicale erboso e adeguata manutenzione nel tempo. Il rinverdimento riguarderà anche i rilevati di approccio alle spalle laterali delle opere di regolazione in alveo. L'utilizzo di opere di difesa spondale adottando tecniche dell'ingegneria naturalistica.		Durante la fase di cantiere
	BENI ARCHEOLOGICI ED ARCHITETTONICI	Adozione delle misure di mitigazione indicate dalla competente Soprintendenza.		Durante la fase di cantiere

Art. 55 Norme per l'espletamento delle prestazioni e delle attività occorrenti per le occupazioni temporanee, le espropriazioni, e le servitù e per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, ecc.

1. Si applica il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i..
2. Per l'occupazione provvisoria delle ulteriori aree, rispetto a quelle comprese nei piani particellari di progetto, eventualmente occorrenti per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa provvederà in nome proprio ed a propria cura e spese.
3. Le occupazioni temporanee delle aree saranno effettuate dall'Impresa in armonia con l'avanzamento dei lavori, cioè in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al rispetto del programma di avanzamento dei lavori.

Art. 56 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni non direttamente riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate o altro sito di conferimento, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato di tutti i relativi oneri, compreso il trasporto a qualunque distanza dal cantiere.
2. Il corrispettivo degli scavi comprende e compensa, oltre a quanto sotto riportato, tutti i costi per le indagini, prelievo campioni ed analisi di laboratorio con relativi certificati, nonché per le pratiche e documentazione e quant'altro necessario per la caratterizzazione dei materiali da scavo a norma di legge.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

4. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
5. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
6. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
7. L'appaltatore, in qualità di "produttore del rifiuto", è l'unico esclusivo responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del presente contratto di appalto. L'appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla gestione dei materiali provenienti da demolizioni, da scavi o da pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento prevista dal D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti. I rifiuti provenienti dagli scavi, tra i quali vanno considerati tutti i detriti bituminosi (asfalti), devono essere separati dal resto dei materiali e trasportati in discarica o presso impianto di smaltimento/recupero autorizzati.
8. In materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, fermo restando la possibilità di gestire tali materiali come rifiuti, l'appaltatore deve ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In caso di fattibilità tecnico economica, e fermo restando la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, la stazione appaltante invita a privilegiare operazioni di recupero per i rifiuti prodotti durante i lavori.
9. L'appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta della stazione appaltante, copia della documentazione gestionale che attesta il rispetto delle procedure amministrative di gestione dei rifiuti e/o delle terre e rocce da scavo (FIR, DDT, Dichiarazioni inviate all'ARPAM, etc)
10. L'appaltatore, in quanto incaricato di trasportare i rifiuti presso l'impianto di recupero o smaltimento, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti in stato di validità con riferimento ai mezzi utilizzati per il servizio e allo specifico rifiuto, ovvero deve far eseguire tale attività ad una Ditta iscritta all'Albo Gestori Ambientali.
11. L'appaltatore deve utilizzare i materiali stessi per l'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano tecnicamente idonei. Detti materiali possono inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione Lavori, in un luogo opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.
12. L'appaltatore deve provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti Pubblici, Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e

che, a giudizio della Direzione Lavori, non dovesse essere trasportato a discarica, resta di esclusiva proprietà della Gestore.

13. Il materiale bituminoso derivante dalla demolizione di superfici stradali deve essere smaltito come previsto dal D.Lgs. n. 152/06, ovvero può essere o smaltito in discarica autorizzata previa compilazione del formulario (da consegnare in copia alla Direzione Lavori con cadenza settimanale), oppure avviato al riciclaggio presso Ditte autorizzate sempre previa compilazione del formulario (da consegnare in copia alla Direzione Lavori con cadenza settimanale).
14. Qualora l'appaltatore produca o rinvenga materiali residui di laterizio, diintonaci, di conglomerati c.a., residui di costruzione, si applicano le medesime procedure sopracitate per lo smaltimento a discarica autorizzata od il riciclo.
15. Qualora le terre di scavo siano a giudizio della DL senz'altro inutilizzabili all'interno del cantiere, particolarmente in terreni rocciosi o granulometricamente non idonei, queste devono essere allontanate dal cantiere ed utilizzate per altri scopi (rinterri di rilevati, di terrapieni, presso aree comunali se autorizzate, rinterri in discarica, ecc.) senza necessità di compilare il formulario, a qualsiasi distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo necessario. In ogni caso i materiali depositati non devono essere causa di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
16. deve comunque essere fornita alla Direzione Lavori dichiarazione relativa al luogo di allontanamento dal cantiere di tali terre.
17. Si sottolinea che il materiale di scavo frammisto al conglomerato bituminoso dato dalla demolizione della superficie stradale è da considerarsi a tutti gli effetti rifiuto sottoposto alla disciplina del D.Lgs. n. 152/06.
18. Alla luce di quanto sopra descritto per il rispetto del D.Lgs. n. 152/06, è consigliabile prevedere da parte dell'appaltatore nella fase di scavo ed allontanamento la separazione del rifiuto costituito da conglomerati bituminosi dalle terre di scavo, per consentire un più agevole smaltimento e/o riciclo, ed anche per ottenere l'accettazione di tali rifiuti da parte di discariche autorizzate e/o Ditte di riciclaggio autorizzate.
19. In caso di perdite dai mezzi durante gli interventi di scavo, il personale dell'appaltatore deve allertare immediatamente la direzione lavori e deve mettere in atto tutte le azioni necessarie a minimizzare la perdita e ad evitare che la stessa possa interessare eventuali caditoie stradali o corpi superficiali. Il terreno inquinato dalla perdita deve essere raccolto in contenitori a tenuta e gestito come rifiuto.

Art. 57 Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 58 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici. In particolare devono essere contenute le informazioni indicate all'articolo 105, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Il cartello deve essere realizzato con materiale durevole, atto a resistere alle intemperie per tutta la durata dei lavori, e deve garantire il permanere della leggibilità chiara di quanto sopra stampato.

Art. 59 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 60 Forza maggiore

1. Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente impreveduta od imprevedibile, non direttamente imputabile a ciascuna Parte, che non sia stato possibile, impedire o limitare - nonostante l'adempimento dell'Appaltatore all'obbligo di cui al precedente Art. 57- e tale da rendere fisicamente impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'esecuzione dei Lavori, in via temporanea o permanente.
2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
8. L'indennizzo per danni di forza maggiore è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione, oltre a quanto indicato nell'Art. 57 del presente CSA, dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

13. ALLEGATI

Tabella A

TABELLA «A»		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)			
	Lavori	<i>Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207 del 2010</i>		Euro <i>ed incidenza in %</i>	<i>Costo della manodopera ed incidenza %</i>
1	OPERE IDRAULICHE	Prevalente	OG 8	6.089.866,35 € (85.073%)	1.741.179,79 € (28.59%)
2	OPERE STRUTTURALI	Scorporabile	OG 3	168.246,24 € (2.350%)	45.314,76 € (26.93%)
3	OPERE FOGNARIE	Scorporabile	OG 6	900.315,64 € (12,577%)	148.516,72 € (16,50%)
Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.					
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO				7.158.428,23 € (100,000%)	1.935.011,27 € (27,03%)

Tabella B

N.	DESCRIZIONE	Importo	di cui costi di sicurezza aziendali (CS)	Aliquota percentuale
1	Area golenale 1 euro	1 069 033,93 €	18 605,10 €	15,273%
2	Area golenale 2 sinistra euro	958 145,79 €	17 529,07 €	13,689%
3	Area golenale 2 destra euro	338 203,52 €	5 570,92 €	4,832%
4	Area golenale 3 euro	579 726,74 €	9 356,56 €	8,283%
5	Area golenale 4 euro	602 761,50 €	9 594,36 €	8,612%
6	Area golenale 5 euro	1 198 563,31 €	23 017,65 €	17,124%
7	Area golenale 6 sinistra euro	508 781,26 €	8 347,42 €	7,269%
8	Area golenale 6 destra euro	1 744 087,45 €	26 595,95 €	24,918%
				100,000%
S	Oneri esterni di sicurezza del PSC	159 124,73 €		
	TOTALE DELL'INTERVENTO	7 158 428,23 €		

Tabella C

TABELLA «C»	CARTELLO DI CANTIERE articolo 57
-------------	---

Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI _____
Ufficio competente: _____

ASSESSORATO A _____ UFFICIO TECNICO _____

LAVORI DI _____

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____

Progetto esecutivo: _____

Direzione dei lavori: _____

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in _____ Progetto esecutivo e direzione lavori impianti _____

Coordinatore per la progettazione: _____
Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: _____ Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico dell'intervento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: _____ Euro _____
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: _____ Euro _____
ONERI PER LA SICUREZZA: _____ Euro _____
IMPORTO DEL CONTRATTO: _____ Euro _____
Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____
con sede _____

Qualificata per i lavori della _ categoria _ : _____, classifica _____)
_____, classifica _____)
_____, classifica _____)

Direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati In Euro
	Categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi _____ (ovvero)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____
Prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
telefono: _____ fax: _____ http: // www. _____ .it E-mail: _____ @ _____ .it